

Codice A16170

D.D. 22 dicembre 2014, n. 13

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "Piazza" - codice univoco NO-P-00596 - ubicato nel Comune di Landiona (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Landiona (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "*Piazza*" – codice univoco NO-P-00596 ubicato sul sedime stradale di Via Roma, 7, nel foglio di mappa n. 7, censito al N.C.T.U. del medesimo Comune di Landiona.

Il pozzo di cui sopra, profondo 116,50 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -93,89 e -109,03 metri.

La presenza di strutture residenziali, di aree adibite a giardini o a verde privato nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata formulata in funzione di una portata pari a 5,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Piazza Landiona – Comune di Landiona (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata approvata dal Comune di Landiona (NO) con nota in data 5 marzo 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota del 27 gennaio 2014 e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota del 5 maggio 2014, hanno espresso le proprie considerazioni, evidenziando alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla sistemazione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, in modo da proteggerla adeguatamente - tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche - da possibili infiltrazioni

di acqua dalla superficie e, se possibile, recintarla al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- vengano eliminati i posti auto ricadenti all'interno della zona di tutela assoluta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- sia verificato il corretto allontanamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area stessa;
- nelle aree adibite a verde pubblico ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.
- Nella propria nota, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha inoltre sottolineato che, dall'esame della documentazione agli atti, l'acqua captata dal pozzo "Piazza" – codice univoco NO-P-00596 – risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia sono costituite in larga prevalenza da aree residenziali, salvo locali e limitati spazi di pertinenza delle singole abitazioni, giardini e aree a verde privato e pubblico; tuttavia, tali terreni non risultano essere mai stati soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 e, nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

Con determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio di Landiona, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite il pozzo acquedottistico denominato "Piazza" – codice univoco NO-P-00596 – ubicato nel medesimo Comune di Landiona (portata massima prelevabile pari a 8,00 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 13 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stata utilizzata una portata pari a 5,00 l/s, così come riportato nello studio idrogeologico;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione acquedottistica denominata "Piazza" – codice univoco NO-P-00596 – ubicata nel Comune di Landiona, dovrà essere redatto dalla Provincia di Novara riportando come portata massima estraibile 5,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

accertato che il pozzo acquedottistico denominato "Piazza" – codice univoco NO-P-00596 – ubicato nel Comune di Landiona (NO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente - tramite idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche - da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali, dei parcheggi e delle aree impermeabili ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- la presenza di strutture residenziali, di aree adibite a giardini o a verde privato nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla continuazione

dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee tramite il pozzo denominato "Piazza" – codice univoco NO-P-00596 – ubicato nel medesimo Comune di Landiona (portata massima prelevabile pari a 8,00 l/s);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 27 gennaio 2014 – prot. SIAN/N n. 2228;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 5 maggio 2014 – prot. n. 36512;

vista la nota del Comune di Landiona (NO), in data 5 marzo 2014 – prot. n. 549/XI9, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 14 ottobre 2014 – prot. n. 845/2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

determina

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “*Piazza*” – codice univoco NO-P-00596 – ubicato nel Comune di Landiona (NO), è definita come risulta nell’elaborato “*Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Piazza Landiona – Comune di Landiona (NO) – ALLEGATO 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 5,00 l/s.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, nelle aree adibite a giardini o a verde privato presenti nella zona di rispetto ristretta e allargata è vietato l’utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi ai sensi del d.lgs. 174/2000 ed è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Landiona – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, recintata, se possibile, impermeabilizzata in modo da proteggerla adeguatamente - tramite idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche - da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali, dei parcheggi e delle aree impermeabili ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area stessa;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Landiona – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a compilare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alla captazione in oggetto riportando come portata massima estraibile 5,00 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Landiona affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Graziano Volpe